

T.A.R. LAZIO - Sede di Roma

R I C O R S O

PER: - OMISSIS - , e residente in - OMISSIS - , rappresentato e difeso per procura in calce al presente atto su foglio separato dall' avv. Graziano De Fazio (codice fiscale - OMISSIS), ed elettivamente domiciliato ex art. 25 c.p.a. all'indirizzo di posta elettronica certificata [- OMISSIS -](mailto:OMISSIS)

- ricorrente -

C O N T R O

il **Ministero della Difesa**, in persona del Ministro in carica, codice fiscale 80234710582, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Roma presso la cui sede in Roma alla via Dei Portoghesi 12 è domiciliato per legge

- resistente -

NONCHE' CONTRO

il **Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri**, in persona del Comandante Generale in carica, codice fiscale 80236190585, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Roma presso la cui sede in Roma alla via Dei Portoghesi 12 è domiciliato per legge

- resistente -

OMISSIS, (cod. fisc. - omissis-) nato a - OMISSIS - , ed ivi residente alla via - omissis - , classificatosi al num. 631 della graduatoria finale.

- controinteressato-

OMISSIS, (cod. fisc. OMISSIS), residente in OMISSIS, classificatosi al num. 571 della graduatoria finale.

- controinteressato -

OMISSIS, (cod. fisc. OMISSIS), residente in OMISSIS, classificatosi al num. 173 in graduatoria finale.

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA

- a) del verbale dell'6.11.2023, prot. n. 416125/2-13, del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri (*Doc. 1 Verbale opposto*), notificato in pari data, della Commissione per gli accertamenti psico-fisici nominata per il concorso pubblico indetto con bando pubblicato sul portale InPA il 2 maggio 2023, per il reclutamento di 3.763 allievi carabinieri in ferma quadriennale, con il quale l'istante è stato giudicato "*inidoneo*", avendo riportato il coefficiente 3 nell'apparato OMISSIS, poiché gli è

stata riscontrata la diagnosi di: “OMISSIS”, con consequenziale esclusione dal concorso ai sensi dell’art. 10 del bando di concorso (Doc. 2 Bando di concorso);

- b) del decreto di approvazione della graduatoria di concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.763 allievi carabinieri in ferma quadriennale, reso dal Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri del 28.11.2023, pubblicato sul portale web dell’Arma dei Carabinieri nella sezione dedicata al concorso, e della graduatoria finale di merito relativa alla riserva dei posti di cui all’art. 1, comma 1, lett. b), del bando di concorso (Doc. 3 - 4);

-c) di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi o consequenziali, ancorché sconosciuti;

NONCHE’ PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A.

delle Amministrazioni intimare al risarcimento del danno ingiusto, materiale e morale, subito dal ricorrente per effetto dell’esclusione dal concorso.

FATTO

1. In data 14 maggio 2023 l’odierno ricorrente - volontario in ferma prefissata dell’Esercito Italiano - proponeva domanda di partecipazione al concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3763 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell’Arma dei Carabinieri, per la riserva di 2611 posti, ai sensi dell’art. 703 D.L. 66/2010 (Doc. 5).

2. L’istante, dopo aver superato la prova di selezione scritta in data 13.06.2023 con il punteggio di 59/100, veniva convocato per essere sottoposto dapprima alle prove di efficienza fisica, che pure superava in data 06.07.2023 con il punteggio massimo di 3 punti (doc. 6) e, successivamente, agli accertamenti psico-fisici che si concludevano con esito negativo, come risulta dal verbale del 6.11.2023 opposto.

3. Al termine degli accertamenti psico-fisici, eseguiti peraltro senza l’ausilio di alcun esame strumentale, la Commissione Medica giudicava l’attuale ricorrente inidoneo per aver “un profilo sanitario non compatibile con quello previsto, in quanto: ha riportato il coefficiente 3 nell’apparato OMISSIS poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi: OMISSIS”.

4. Conseguentemente, l’attuale ricorrente veniva escluso dal concorso, come previsto all’art. 10, comma 5, del bando di concorso.

5. Il sig. OMISSIS, all’esito della diagnosi comunicatagli dal C.N.S.R., si sottoponeva a più accurati accertamenti specialistici, dapprima presso l’ambulatorio di OMISSIS del Policlinico Giovanni XXIII di Bari (Doc.7), ove veniva visitato dalla dott.ssa OMISSIS che, all’esito dell’esame obiettivo, gli riscontrava OMISSIS ... (doc. 5).

6. E successivamente, in data 18.11.2023, si sottoponeva presso la Casa di Cura Barnerdini ASL di Taranto ad esame OMISSIS, nel cui referto il tecnico concludeva (Doc. 8):

“OMISSIS” e dall’allegato dvd che fin da ora si chiede di essere autorizzati a depositare in cancelleria. Infine, in data 10.11.2023, veniva visitato presso lo studio medico legale del dott. OMISSIS il quale, previo esame della documentazione detta, nella relazione medico legale (Doc. 9) così concludeva: “OMISSIS”.

7. È evidente quindi che le risultanze degli approfondimenti medico specialistici, eseguiti anche con l’ausilio di esami strumentali, siano alquanto differenti rispetto alla diagnosi formulata dalla Commissione Medica per gli accertamenti psico-fisici nominata dall’Arma dei Carabinieri, che ha determinato il giudizio di inidoneità del sig. OMISSIS.

8. Pertanto, tale giudizio di inidoneità, con la conseguente esclusione dell’istante dal concorso pubblico che ci occupa, appare oltremodo ingiusto e illegittimo poiché assunto in violazione delle norme di legge, oltre che delle disposizioni tecniche recanti i criteri per gli accertamenti psico-fisici in sede concorsuale nonché lesivo dell’interesse ad ottenere una valutazione adeguata degli accertamenti cui è stato sottoposto e all’ammissione alle ulteriori fasi della selezione. Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, il suddetto provvedimento, unitamente a tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi o consequenziali, non ultima la graduatoria di merito finale, sono palesemente illegittimi e vengono dunque impugnati per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 del bando di concorso - Violazione e falsa applicazione del punto 3) della lett. I), della Direttiva Tecnica per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare approvata con il D.M. 4.6.2014 e dell’allegata Tabella ai punti 42) e 43) - Violazione e falsa applicazione dell’art. 582, comma 1, lett. i), punto 3), D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, lett. b), delle Norme Tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso.

- i. L’art. 10, comma 1, del bando di concorso che ci occupa, prevede che *“i candidati che avranno riportato il giudizio di idoneità nella prova di efficienza fisica ... saranno sottoposti, a cura della commissione ... ad accertamenti per la verifica dell’idoneità psicofisica al servizio militare ... L’idoneità psicofisica dei candidati sarà accertata con le modalità previste dagli articoli 580 e 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e con le modalità previste dalle direttive tecniche approvate con decreto ministeriale 4 giugno 2014, ... nonché secondo le modalità definite in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei*

- Carabinieri*". Il successivo comma 3 dell'art. 10 prevede ancora che *"gli accertamenti psicofisici verificheranno il possesso del seguente profilo sanitario minimo valutato in base alla Direttiva tecnica per delineare il profilo dei soggetti giudicati idonei al servizio militare di cui al DM 04/06/2014: ... apparati vari (AV) 2 ..."*.
- ii. A norma del comma 4 dell'art. 10 *"la commissione disporrà per tutti i candidati una visita medica generale ed i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio: ... c) odontoiatrico"*. Il comma 5 dell'art. 10 dispone inoltre che *"la commissione, al termine della visita collegiale, comunicherà per iscritto al candidato l'esito, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: ... "inidoneo" con l'indicazione del motivo"*.
- iii. Il comma 6 dell'art. 10 stabilisce ancora che *"saranno giudicati "inidonei" i candidati: ... b. risultati affetti da: - imperfezioni ed infermità che siano contemplate nel decreto ministeriale 4 giugno 2014 – Direttiva Tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'articolo 582 del d.P.R. 15 marzo 2010, nr.90 o che determinino l'attribuzione di un profilo sanitario diverso da quello di cui al precedente comma 3 ..."*.
- iv. A norma del comma 8 dell'art. 10, *"il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i candidati giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali"*.
- v. Il punto 1) della Direttiva Tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare approvata con il D.M. 4.6.2014 prevede che *"la presente direttiva tecnica concerne le modalità di applicazione dell'elenco imperfezioni di cui all'art. 582, comma 1, d.p.r. 90/2010, di seguito denominato elenco, e fornisce indicazioni relative a ogni singola lettera in cui è suddiviso il comma 1 del citato articolo 582, con particolare riguardo alle imperfezioni e alle infermità di più frequente riscontro o di maggior rilevanza"*, mentre il punto 3) della lettera I), relativa al complesso maxillo facciale, indica *"le malformazioni e gli esiti di patologie dell'apparato masticatorio che determinano rilevanti disturbi funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea"* e prevede che *"rientrano in questa fattispecie:*

- la mancanza o l'inefficienza (per carie distruttive, per parodontopatia o per anomalie dentarie) del maggior numero di denti o di almeno otto tra incisivi e canini. La dicitura «del maggior numero di denti» va interpretata in relazione a un massimo teorico di 28 elementi dentari; gli eventuali terzi molari presenti andranno conteggiati solo nel caso siano efficienti nella funzione masticatoria in sostituzione di altri elementi dentari mancanti;
- le malocclusioni dentali con segni clinici o radiologici di patologia dentale o paradentale.

Il concetto di insufficienza masticatoria non è vincolato al numero di denti presenti in bocca, bensì alla loro funzione; a tal fine viene considerata sufficiente la masticazione quando siano presenti o due coppie di molari o tre coppie tra molari e premolari, purché in ingranaggio in occlusione. Le malocclusioni dentarie che, pur in presenza del maggior numero dei denti, non permettano un corretto ingranaggio occlusale di almeno 2 coppie di molari o 3 coppie di molari e premolari, vengono considerate causa di “insufficienza masticatoria”.

- vi. Il predetto D.M. specifica altresì i coefficienti da attribuire a ciascuna imperfezione riscontrata, in ragione del grado di incidenza funzionale sulla vita del candidato. In particolare e per quanto qui vi interessa, nell'elenco generale delle imperfezioni e infermità vengono distinte ai punti 42) e 43) rispettivamente “*le lievi malocclusioni dentarie senza disturbi funzionali*”, in presenza delle quali viene attribuito il coefficiente 2 AV e “*le altre malocclusioni dentarie di grado non inabilitante, anche in trattamento ortodontico*”, in presenza delle quali viene attribuito il coefficiente 3 - 4 AV-SG.
- vii. A norma dell'art. 582 del D.P.R. 90/2010 “sono causa di non idoneità al servizio militare le seguenti imperfezioni e infermità: ... i) complesso maxillo facciale ... 3) le malformazioni e gli esiti di patologie dell'apparato masticatorio **che determinano rilevanti disturbi funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea**”.
- viii. Secondo le Norme Tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psicofisici del concorso (Doc. 10), “*l'indagine conoscitiva e valutativa tenderà ad accertare, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del bando di concorso, il possesso dello specifico profilo psico-fisico sanitario ivi indicato: ... 5. AV – Apparat Vari Coefficienti 1 e 2 ... I coefficienti vengono attribuiti secondo i criteri contenuti nel decreto ministeriale 4 giugno 2014 ... Saranno quindi giudicati inidonei i concorrenti che presenteranno un profilo*

- sanitario con attribuzione di un coefficiente uguale o superiore a 2 per il sistema psichico (PS) e a 3 per tutti gli altri apparati ...”.*
- ix. L’art. 4 delle Norme Tecniche prevede che “gli strumenti di indagine si distinguono in: a. visita medica generale ...
b. accertamenti specialistici ... , e per odontoiatria: • anamnesi; • visita; • ortopantomografia (eventuale, su valutazione dello specialista)”.
 - x. A norma dell’art. 8 delle Norme Tecniche “la Commissione per gli accertamenti psicofisici sanitari verificherà per ciascun concorrente il possesso dei requisiti previsti dall’art. 2, comma 4, lettera j), e dall’art. 10 del bando di concorso.
 - xi. L’idoneità psicofisica dei concorrenti sarà accertata con le modalità previste dagli artt. 579, 580, 582 e 587 del d.P.R. 15 marzo 2010 n. 90, e dal decreto ministeriale 4 giugno 2014”.
 - xii. Nella fattispecie che ci occupa l’alterazione riscontrata nel sig. OMISSIS ha portato la Commissione ad attribuire il coefficiente 3 AV-SG e, di conseguenza, a ritenere il profilo del candidato non idoneo.
 - xiii. Invero la Commissione, avendo diagnosticato “OMISSIS”, non ha dato conto di aver riscontrato alcuna alterazione funzionale a carico dell’attuale ricorrente, neppure in forma lieve, per cui non si comprende la ragione per la quale gli sia stato attribuito un coefficiente superiore al 2.
 - xiv. Difatti, dalla lettura delle disposizioni sopra riportate, emerge di tutta evidenza come debbano considerarsi inidonei soltanto i candidati ai quali venga riscontrata un’anomalia tale da determinare disturbi funzionali.
 - xv. Nel caso del ricorrente, come risulta dal verbale della Commissione Medica impugnato e come confermato altresì dalla documentazione medica allegata al presente ricorso, non è stata accertata la presenza di alcuna anomalia e/o alterazione funzionale. In definitiva, dunque, difetta la condizione della presenza di disturbi funzionali causati da gravi e/o rilevanti malocclusioni dentarie, prevista dal D.M. 4.6.2014 e dall’allegata tabella, affinché possa attribuirsi il coefficiente 3-4.
 - xvi. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, non tutte le imperfezioni determinano l’inidoneità ma soltanto quelle che alterano la funzione che, nel caso de quo, può essere considerata alterata soltanto quando determina una masticazione insufficiente.

- xvii. In tal senso, la Direttiva Tecnica al punto 3 della lett. i), precisa che in caso di corretta occlusione di due coppie di molari o tre coppie tra molari e premolari, non si determina una insufficienza masticatoria.
- xviii. All'uopo e per quanto qui interessa, deve ribadirsi che, in assenza di alcuna specificazione da parte della Commissione Medica del CNSR, che si è limitata a rilevare l'esistenza dell'anomalia senza specificare le sue conseguenze sotto il profilo funzionale, la dott.ssa OMISSIS del Policlinico di Bari, a seguito di accertamento strumentale, ha evidenziato una occlusione mandibolare "OMISSIS" (Doc. 7).
- xix. La prima classe scheletrica è una condizione perfettamente fisiologica che testimonia un corretto allineamento degli OMISSIS.
- xx. Le suddette conclusioni specialistiche sono quindi ossimoriche al giudizio della Commissione per gli accertamenti psico-fisici del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, in quanto descrivono un quadro con assenti ripercussioni funzionali in tema di masticazione escludendo totalmente l'openbite posteriore e confermando l'ingranaggio di almeno due coppie di molari o tre fra molari e premolari così come previsto dalla normativa di legittimità.
- xxi. Quanto sopra trova conferma nelle risultanze iconografiche (teloradiografia del 18.11.23) che si allegano (Doc. 8 e DVD che si chiede di poter depositare in cancelleria), dalle quali è chiaramente evincibile la totale assenza di open bite posteriore con almeno 3 coppie di premolari e molari (considerando solamente un emilato) che correttamente collimano fra di loro, rispettando quindi i parametri della normativa di specie.

II. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. Difetto di motivazione e manifesta irragionevolezza e illogicità. Errore di fatto e incongruenza delle conclusioni rispetto ai presupposti di fatto

A. Il provvedimento di inidoneità impugnato è frutto di un evidente travisamento dei fatti, atteso che la Commissione Medica, erroneamente, ha ritenuto sufficiente a determinare l'esclusione del sig. OMISSIS la accertata esistenza di una anomalia dell'apparato maxillo-facciale.

- xxii. Deve ribadirsi che qualsiasi imperfezione determina l'inidoneità soltanto laddove comporti disturbi funzionali. La disciplina contemplata per le malocclusioni dentarie stabilisce che per tale tipologia di imperfezione è prevista l'attribuzione sia del

coefficiente 2 che dei coefficienti 3 e 4, a seconda che risulti alterata o meno la funzione della masticazione.

- xxiii. La Commissione Medica, dunque, ha ritenuto erroneamente sufficiente l'accertamento dell'esistenza di una mera anomalia ai fini dell'esclusione dell'odierno candidato, in spregio ai limiti stabiliti dal D.M. 4.6.2014.
- xxiv. Peraltro, il provvedimento impugnato è scaturito da un mero esame obiettivo dell'apparato masticatorio del ricorrente mentre la peculiarità del caso avrebbe preteso un'analisi più approfondita con l'ausilio di esami strumentali.

B. Il provvedimento impugnato reso dalla Commissione Medica è viziato da eccesso di potere anche sotto il profilo del difetto di motivazione, atteso che dalla mera lettura del verbale, non si comprende come il giudizio di inidoneità possa correlarsi con quanto disposto al punto 43) dell'elenco generale allegato al D.M. 4.6.2014, che attribuisce il coefficiente 3-4 alle “altre malocclusioni dentarie di grado non inabilitante”.

- xxv. Ebbene, se il punto 42) del predetto elenco attribuisce il coefficiente 2, cui consegue la idoneità del candidato, alle “lievi malocclusioni dentarie senza disturbi funzionali”, è palese che le altre malocclusioni dentarie richiamate al punto 43) debbano essere gravi e/o rilevanti e comunque comportare disturbi funzionali.
- xxvi. Nella fattispecie che ci occupa, la Commissione Medica non esplicita in alcun modo quali siano i disturbi funzionali accertati in capo al ricorrente e neppure specifica quali siano le evidenze medico-scientifiche dalle quali desume la loro esistenza. Ciò non consente all'attuale ricorrente di comprendere le ragioni del giudizio di inidoneità, impedendogli di smentire la diagnosi effettuata dalla Commissione Medica. L'obbligo di una adeguata motivazione è posto, infatti, a tutela delle ragioni del cittadino al quale deve essere assicurato il diritto di conoscere gli errori, le inesattezze o le lacune in cui la P.A. è eventualmente incorsa, al fine di poter valutare l'operato della stessa, verificando il rispetto delle regole.
- xxvii. Il grave errore commesso dalla Commissione Medica appare di tutta evidenza anche in considerazione degli approfonditi accertamenti specialistici a cui si è sottoposto il ricorrente nell'immediatezza dell'esclusione dal concorso, sia presso strutture pubbliche che private, al fine di comprendere la gravità dell'anomalia riscontrata dalla predetta Commissione, da cui è emersa l'assenza di alcun effettivo disturbo funzionale e conseguentemente la certa non ascrivibilità dell'anomalia tra quelle contemplate al punto 43) dell'elenco generale di cui al D.M. 4.6.2014.

Alla luce di quanto innanzi esposto, appare di tutta evidenza come la valutazione della Commissione Medica sia viziata ed illegittima.

ISTANZA CAUTELARE

Il requisito del fumus boni juris per la concessione della misura cautelare emerge da tutto quanto eccepito, dedotto e richiesto in narrativa.

Per quanto riguarda il requisito del periculum in mora, esso appare di tutta evidenza se si considera il pregiudizio grave e irreparabile derivante dal giudizio di inidoneità e dalla consequenziale esclusione dal concorso dello istante che, dunque, perderebbe definitivamente e ingiustamente la possibilità di aspirare al reclutamento nell'Arma dei Carabinieri, con gravi ripercussioni anche sotto il profilo psicologico.

Appare pertanto indispensabile l'adozione di un provvedimento cautelare che consenta all'odierno ricorrente di proseguire l'iter concorsuale, seppure con riserva, ed eventualmente anche previo accertamento dell'esistenza delle cause di esclusione dal concorso, in ossequio al consolidato orientamento di codesto On.le Tribunale in casi analoghi a quello che oggi ci occupa.

* * * * *

Tutto ciò premesso e ritenuto il ricorrente sig. OMISSIS, come in atti rappresentato e difeso

C H I E D E

che l'On.le Tribunale Amministrativo Regionale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, Voglia:

1. In via cautelare: sospendere il provvedimento impugnato per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, ordinare alle Amministrazioni resistenti l'ammissione con riserva del ricorrente alle successive fasi della procedura concorsuale, disponendo, all'occorrenza e nel bilanciamento degli interessi in gioco, una verifica sull'esistenza o meno delle cause di esclusione del ricorrente;
2. Nel merito: annullare e dichiarare illegittimi provvedimenti impugnati indicati in epigrafe per le ragioni esposte in ricorso e, per l'effetto, ordinare alle Amministrazioni intimete l'ammissione del ricorrente alle successive fasi concorsuali e, in caso di esito positivo, l'inserimento in graduatoria nonché l'ammissione al corso di formazione, con condanna delle stesse al risarcimento del danno subito dal ricorrente a causa dell'esclusione dal concorso;
3. con vittoria di spese e compensi di difesa.

Con riserva di meglio integrare nei modi e termini di legge.

Si dichiara che il presente ricorso in materia di pubblico impiego è esente dal pagamento del contributo unificato ai sensi dell'art. 9, comma 1 bis, D.P.R. 115/2002, in quanto il ricorrente ha un reddito familiare inferiore ad euro 35.240,04 (doc. 9).

Esibisce e deposita i documenti dal num. 1 al num. 13 richiamati nel ricorso, come da separato foliaro.

Taranto, 20 dicembre 2023

Avv. Graziano De Fazio